

CHIARIMENTI

Procedura di gara aperta ex art. 60 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi da svolgersi attraverso la piattaforma telematica SINTEL, finalizzata alla stipula di Accordo quadro di durata biennale con tre operatori economici ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n° 50/2016 e smi, avente a oggetto l'esecuzione di lavori di manutenzione degli edifici e impianti dell'Azienda Sociosanitaria ligure n° 3 - CIG 80293751DD

QUESITI

1. Nel Disciplinare di gara è indicato come contributo da corrispondere ad ANAC € 140,00 ma quando sulla piattaforma si va a generare il pagamento del contributo risulta € 200,00. Quale si deve ritenere corretto?
2. Quali sono le modalità per quantificare l'importo complessivo presunto del costo della manodopera?
3. A quanto ammonta la quota massima di subappalto della totalità dei lavori?
4. Si chiede di confermare l'applicazione in gara dell'art. 12, comma 2, D.L. 47/2014, secondo il quale *“In tema di affidamento di contratti pubblici di lavori : a) l'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni”*. In altri termini, si chiede di confermare che il concorrente in possesso della categoria prevalente (ad es. OG 1 cl. VI) possa partecipare alla gara, e quindi eseguire le relative prestazioni, anche qualora non sia in possesso della qualificazione SOA OS 7 e OS 6, in quanto tali SOA non sono a qualificazione obbligatoria e non rientrano nella classificazione delle categorie di cui all'art. 12, comma 2, lettera b), del Decreto sopra citato.
5. Si chiede di confermare che, qualora il Concorrente in possesso della categoria prevalente (ad es. OG 1 cl. VI) non sia in possesso della qualificazione SOA OS 7 e OS 6 e opti per subappaltare le relative attività a soggetti che ne siano in possesso (entro i limiti previsti dalla *lex specialis*), non sia necessario indicare il nominativo del corrispondente subappaltatore al momento della presentazione dell'offerta, dovendo al contrario indicarlo solo in fase di esecuzione dell'appalto (post aggiudicazione), attestandone in tale fase la corretta qualificazione.
6. Si chiede di confermare l'applicazione in gara del principio di assorbimento di cui all'art. 79, comma 16, D.P.R. n° 207/2010, il quale dispone che l'impresa qualificata nella categoria OG11 possa eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30, per l'importo corrispondente alla classifica ottenuta in OG11. In altri termini, si chiede di confermare che una impresa non qualificata specificamente nelle categorie OS3 e OS30 possa partecipare regolarmente alla gara, ed eseguire i lavori di cui alle categorie sopra menzionate, qualora qualificata per l'importo corrispondente (cl. III) in OG11.
7. Qual è il termine ultimo per richiedere chiarimenti?
8. Le categorie scorponabili OS3 e OS30 inferiori al 10% dell'importo dell'appalto e superiori a € 150.000,00 e la categoria OG3 superiore a € 150.000,00 e superiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto è subappaltabile interamente?
9. Sono pervenuti vari quesiti con cui si chiedono alla Stazione Appaltante consulenze e valutazioni pre-gara relative ad ammissibilità o modalità di partecipazione di un singolo Concorrente.

RISPOSTE

1. L'importo corretto è quello generato dalla procedura per il **contributo ANAC di € 200,00**.
2. Per quanto attiene gli **oneri della manodopera**, si richiama quanto già risposto al p.to 1. dei precedenti Chiarimenti: stante la peculiare configurazione dell'accordo quadro come contratto normativo, questa Stazione Appaltante ritiene, come esplicitato nel Disciplinare, che essi non siano in questa sede astrattamente predeterminabili. In sede di contratti applicativi (ordini) si procederà ad una valorizzazione specifica degli importi corrispondenti e alle relative verifiche di legge nei confronti degli aggiudicatari. Sentito il *call center* Sintel, si conferma che ai corrispondenti *step* della procedura di inserimento dell'offerta economica in questo caso si deve valorizzare il dato corrispondente inserendo: 0.
3. Il **limite massimo del subappalto**, come precisato ai p.ti 4. e 9. dei precedenti Chiarimenti, è il **20%** dell'importo complessivo del contratto.
4. Si tratta di applicazione di norme generali imperative dell'ordinamento giuridico vigente. La risposta è affermativa.

5. La risposta è affermativa per le motivazioni di cui al p.to 4.
6. La risposta è affermativa per le motivazioni di cui al p.to 4.
7. Si richiama quanto già precisato al p.to 7. dei precedenti Chiarimenti: la **data ultima per richiedere chiarimenti** è il **6/11/2019**. Le **risposte** verranno pubblicate entro **l'8/11/2019**.
8. Come già risposto nei precedenti Chiarimenti al p.to 5., si precisa che la categoria OS3, a **qualificazione obbligatoria** ma non SIOS, così come la categoria OS 30 (SIOS ma di importo inferiore al 10%) potrà essere eseguita direttamente dall'offerente nel caso sia in possesso della relativa qualificazione; altrimenti dovrà essere subappaltata integralmente - **nel rispetto del limite massimo di subappaltabilità del 20%** dell'intero importo del contratto - a **soggetti qualificati**, ricordandosi quindi di citarla nella dichiarazione circa i futuri subappalti da rendere insieme all'offerta; in alternativa potrà essere assunta da impresa mandante debitamente qualificata o si potrà far ricorso all'avvalimento. Tali considerazioni valgono anche per le altre categorie di lavorazioni a qualificazione obbligatoria, come la OG 3.
9. In relazione ai quesiti con cui si chiedono alla Stazione Appaltante consulenze e valutazioni pre-gara relative ad ammissibilità o modalità di partecipazione di un singolo Concorrente, si puntualizza che non si possono anticipare in questa sede giudizi su casi specifici che saranno di pertinenza del Seggio di gara chiamato a valutare l'ammissibilità delle singole istanze di partecipazione da parte degli Operatori Economici, nel rispetto della normativa vigente.

Genova, li 31/10/2019

IL RUP
(Ing. Benedetto Macciò)

N.B.: Sarà pubblicato contestualmente anche un **CHIARIMENTO GENERALE** su alcuni altri rilevanti argomenti.

Il presente documento è firmato digitalmente ex D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e le firme autografe.